

Comuni del Distretto di Blenio



CONVENZIONE

tra i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle, rappresentati dai rispettivi Municipi, per l'istituzione di un Servizio sociale nel Distretto di Blenio.

Richiamate:

- la Legge organica comunale del 10 marzo 1987, segnatamente l'art. 193a che regola la sottoscrizione di convenzioni di diritto pubblico fra enti pubblici per l'esecuzione di compiti di competenza comunale;
- le risoluzioni dei Consigli comunali di Acquarossa (15.10.2019), Blenio (21.10.2019) e Serravalle (4.11.2019) con le quali è stata accolta la mozione (intercomunale) per un Servizio sociale vallerano.

Premesso che:

- con la mozione (intercomunale) dell'ottobre 2018 è stata proposta l'istituzione di un Servizio sociale con raggio d'azione sull'intero Distretto di Blenio allo scopo di offrire ascolto e sostegno per prevenire, rispettivamente affrontare, situazioni di disagio sociale;
- i tre legislativi comunali hanno deciso la costituzione di una Commissione intercomunale *ad hoc* per l'esame della tematica, col coinvolgimento dei capidicastero, dal quale è infine scaturito il rapporto dell'aprile 2019;
- il Servizio sociale fornisce indicazioni e il supporto necessario in caso di difficoltà personali, familiari, sociali ed economiche e si prefigge di evitare che le stesse diventino insanabili. Esso assicura i necessari contatti e la collaborazione con l'Autorità regionale di protezione (ARP), ufficio che rimane competente in via esclusiva riguardo all'applicazione del diritto di protezione (artt. 360 e segg. CCS);
- i Comuni di Serravalle (grado di occupazione della responsabile: 40%) e Acquarossa (20%) dispongono già ora di uno Sportello sociale mentre nel Comune di Blenio è fornito un supporto prettamente burocratico alle persone in difficoltà da parte di una funzionaria della Cancelleria comunale (10-20%);
- è attualmente allo studio la realizzazione del Polo socio-sanitario presso l'ospedale di Acquarossa che dovrebbe essere concretizzato nel 2025.
A momento debito potranno essere valutate delle possibili sinergie dal profilo organizzativo ed operativo.

Si conviene quanto segue:

1. Scopo

Tramite la presente Convenzione i Comuni di Acquarossa, Blenio e Serravalle intendono regolare l'istituzione di un Servizio sociale nel Distretto di Blenio e i relativi aspetti organizzativi e finanziari.

2. Comune sede

La funzione di Comune sede è assunta dal Comune di Serravalle.

Il Comune sede assume un operatore sociale con grado d'occupazione minimo dell'80%, funzione che può essere suddivisa tra più operatori nominati o incaricati a tempo parziale. Ogni modifica del grado d'occupazione dovrà essere preventivamente sottoposta agli esecutivi dei Comuni convenzionati e ottenere un'unanime e formale approvazione.

L'operatore sociale è un dipendente del Comune di Serravalle e sottostà come tale al relativo Regolamento organico.

3. Modalità d'intervento e presenza nei Comuni convenzionati

L'operatore sociale è attivo presso la sede principale e garantisce nel contempo una regolare presenza negli altri due Comuni che metteranno di conseguenza a disposizione degli spazi idonei e gli strumenti indispensabili allo scopo.

L'attività dell'operatore sociale è definita dal capitolato d'oneri discusso e approvato dai tre Municipi e può essere modificato in ogni tempo d'intesa tra le parti.

In situazioni particolari, segnatamente in caso d'impossibilità di spostamento degli utenti, il responsabile del Servizio sociale interviene anche a domicilio (colloqui, pratiche amministrative, ...).

In caso di assenza dell'operatore sociale per vacanza, malattia, congedi, disdetta del rapporto di lavoro o altri motivi indipendenti dalla volontà del Comune sede, il servizio ai Comuni convenzionati non è dato. Ogni Comune deve organizzarsi di conseguenza per garantire l'operatività del servizio.

Ogni Municipio, tramite il capodicastero, ha l'obbligo di segnalare all'operatore sociale casi particolari relativi al proprio comprensorio come pure la facoltà di discuterne.

4. Aspetti finanziari

Lo stipendio e gli oneri sociali del Servizio sociale sono assunti dai tre Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Le spese delle singole sedi sono assunte direttamente dai Comuni. Eventuali entrate saranno poste in deduzione delle spese per il personale.

Nel conteggio di riparto delle spese rientrano i seguenti costi:

- a) stipendio lordo, dedotti eventuali rimborsi o indennità versati al datore di lavoro;
- b) eventuali indennità (di famiglia, per figli, altre indennità) se a carico del datore di lavoro;
- c) oneri sociali AVS/AI/IPG/AD e LPP (cassa pensione) a carico del datore di lavoro;
- d) spese di trasferta riconosciute al dipendente oppure costi del veicolo di servizio (rata leasing o ammortamento, assicurazione, tasse, carburante, spese di manutenzione e ogni altra spesa in merito).

5. Preventivi – Consuntivi

Il Comune sede, tramite l'operatore sociale, elabora i conti preventivi e consuntivi e li sottopone ai Comuni convenzionati per eventuali osservazioni da formulare entro trenta giorni.

Il preventivo dev'essere di principio presentato entro la fine di settembre dell'anno precedente mentre il consuntivo entro la fine di febbraio di quello seguente.

Nel corso dell'anno di esercizio il Comune sede può chiedere ai Comuni convenzionati il versamento di un acconto fino al 50% di quanto previsto a preventivo. Il conguaglio finale sarà versato dopo la presentazione del consuntivo.

6. Attività

Al momento della stesura del consuntivo l'operatore sociale presenta ai Municipi un resoconto statistico e un rapporto annuale sull'attività.

L'operatore sociale incontra almeno una volta all'anno i Municipi per uno scambio d'informazioni.

I Comuni collaborano attraverso i capidicastero e i Servizi comunali onde agevolare il lavoro dell'operatore sociale, segnalando in particolare casi di disagio, e provvedono inoltre a informare la cittadinanza sull'esistenza e le competenze del Servizio sociale.

7. Contestazioni

In caso di contestazioni non risolvibili per via bonale, torna applicabile la procedura prevista dagli artt. 65 e segg. Legge sulla procedura amministrativa (LPamm).

8. Entrata in vigore, validità e disdetta

La presente Convenzione, una volta approvata dai legislativi dei Comuni convenzionati, entra in vigore con la ratifica da parte dell'Autorità cantonale e ha una durata di quattro anni.

Essa è ritenuta rinnovata per il medesimo periodo se non subentra la disdetta di uno dei tre Comuni con preavviso di almeno sei mesi per la scadenza del 31 dicembre.

La disdetta inoltrata dai Comuni convenzionati non li libera dai propri oneri derivanti in particolare dal rapporto di lavoro dei dipendenti.

Per il Municipio di Acquarossa:

Il sindaco
B. De Leoni O.

Il segretario comunale
Dova P.

Adottata dal Consiglio comunale nella seduta del ... marzo 2020.

Per il Municipio di Blenio:

Il sindaco
Boschetti Straub C.

Il segretario comunale
Beretta L.

Adottata dal Consiglio comunale nella seduta del ... marzo 2020.

Per il Municipio di Serravalle:

Il sindaco
Bianchetti L.

Il segretario comunale
Andreoli C.

Adottata dal Consiglio comunale nella seduta del ... marzo 2020.

Approvata dalla Sezione degli enti locali con risoluzione n. ... del ...2020.